

REGOLAMENTO (CE) N. 2111/2003 DELLA COMMISSIONE

del 1º dicembre 2003

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2699/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'esperienza acquisita negli ultimi anni, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 350/2002 ⁽⁴⁾. A fini di chiarezza e razionalità, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1092/2001 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
- (2) Per garantire un'applicazione uniforme del regime di aiuti istituito dal suddetto regolamento, occorre definire le campagne di commercializzazione e i periodi equivalenti per gli agrumi elencati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, raccolti nella Comunità.
- (3) Il regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi è fondato su contratti che vincolano, da un lato, le organizzazioni di produttori riconosciute o prericognosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽⁶⁾, e, dall'altro, le imprese di trasformazione. Le organizzazioni di produttori possono anche agire in alcuni casi come imprese di trasformazione. Occorre precisare il tipo e la durata dei contratti e gli elementi che devono figurarvi ai fini dell'applicazione del regime di aiuti.
- (4) In considerazione delle diverse caratteristiche strutturali e varietali della produzione e delle condizioni di commercializzazione degli agrumi freschi e trasformati nei vari Stati membri, nonché al fine di garantire il regolare approvvigionamento dell'industria di trasformazione e un adeguato monitoraggio del regime di aiuti da parte delle autorità competenti, la durata minima dei contratti non pluriennali dovrebbe essere di almeno cinque mesi interi e consecutivi di una stessa campagna di commercializzazione. Questi contratti «a breve termine» verrebbero stipulati in diversi momenti della campagna in questione, in funzione del periodo coperto. Ai fini di

un'oculata applicazione del regime di aiuti, i periodi coperti da due contratti a breve termine distinti dovrebbero susseguirsi e non sovrapporsi gli uni agli altri.

- (5) Per ogni prodotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2202/96, i contratti devono essere stipulati entro una data determinata, sia per consentire alle organizzazioni di produttori di definire una programmazione, sia per garantire l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione. Tuttavia, per conferire a tale regime la massima efficacia, è opportuno autorizzare i contraenti a modificare, mediante clausole aggiuntive ed entro certi limiti, i quantitativi inizialmente previsti nei contratti.
- (6) Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2202/96, e per consentire ai produttori e alle imprese di trasformazione della Comunità di adattarsi all'evoluzione della domanda di mercato e alla crescente concorrenza sul piano internazionale, è opportuno conferire agli Stati membri un certo margine di discrezionalità quanto alla fissazione della data entro la quale devono essere stipulati i contratti.
- (7) Allo scopo di agevolare il funzionamento del regime, è necessario che sia conosciuta dalle autorità competenti ogni organizzazione di produttori che commercializza la produzione dei suoi membri, dei membri di altre organizzazioni di produttori e di singoli produttori e che intenda beneficiare del regime di aiuti. Le autorità competenti dovrebbero anche conoscere le imprese di trasformazione che stipulano contratti con le suddette organizzazioni di produttori, nonché la capacità di trasformazione dei loro impianti. A questo scopo, i trasformatori di agrumi che desiderino beneficiare del regime di aiuti devono farne richiesta alle autorità competenti prima di una certa data, fissata da queste ultime.
- (8) Per motivi economici e sociali, gli agrumi prodotti nella Comunità vengono trasformati per la maggior parte in quegli Stati membri che dispongono di una soglia nazionale per il prodotto in questione, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2202/96. Ai fini del corretto funzionamento del regime mediante contratti stipulati tra organizzazioni di produttori e trasformatori, nonché per garantire l'offerta al consumatore di prodotti finiti di qualità soddisfacente e a prezzi convenienti, occorre che le imprese trasformatrici di agrumi operanti nei suddetti Stati membri siano riconosciute dalle autorità competenti prima della stipulazione dei contratti.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 9.⁽³⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 55 del 26.2.2002, pag. 20.⁽⁵⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.